



Decreto Dirigenziale n. 259 del 22/10/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 18 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE UNICA, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D. LGS. 152/06, PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI CON OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA, RECUPERO E DEPOSITO PRELIMINARE, UBICATO NEL COMUNE DI FISCIANO ALLA VIA PRIGNANO N. 1, DELLA DITTA FISCIANO SVILUPPO S.P.A.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., detta le norme in materia di gestione dei rifiuti;
- l'art. 208 del citato D. Lgs. 152/06 detta la procedura per l'approvazione dei progetti e autorizzazione unica alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- con deliberazione di Giunta n.1411 del 27.07.2007, la Regione Campania ha stabilito le procedure regionali per l'approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- con D.G.R. n. 388 del 31.07.2012 la citata deliberazione n. 1411/07 è stata modificata;
- la ditta Fisciano Sviluppo S.p.A., legalmente rappresentata da Gaeta Michelino (C.F.: GTAMHL71B12F912B), con sede legale nel Comune di Fisciano (Sa) in via Umberto I° n° 1, ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, acquisita in data 19/07/2013 - prot. 0528853, di autorizzazione per la realizzazione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi (operazioni di messa in riserva R13, recupero R3, R5 ed R9 e deposito preliminare D15), da ubicarsi nel Comune di Fisciano alla via Prignano n. 1;
- in pari data con prot. 0528875 è stata acquisita l'istanza di autorizzazione, per il medesimo impianto, per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D. Lgs. 152/06;
- in data 07/03/2014 - prot. 0164323, è stata acquisita documentazione integrativa e sostitutiva, del progetto in parola, con la quale la ditta Fisciano Sviluppo S.p.A. chiedeva anche di unificare i due procedimenti (artt. 208 e 269);

CONSIDERATO che:

- in data 22.04.2014 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi, convocata ai sensi degli artt. 208 e 269 del D. Lgs. 152/06, conclusasi con la richiesta di documentazione integrativa e conseguente rinvio ad altra seduta;
- in data 17.07.2014, si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, che accertata la compatibilità urbanistica dell'area con l'intervento a farsi, si è conclusa con il **parere favorevole**, ai sensi degli artt. 208 e 269 del D. Lgs. 152/06, con la prescrizione di eseguire indagine preliminare, ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in conformità alle linee guida regionali approvate con D.D. n. 796 del 09/06/2014 della Direzione Ambiente della Regione Campania;

PRESO ATTO che:

- in data 24/07/2014, prot. 0515955, è stata acquisito il parere favorevole dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano (parere tecnico n. 41 del 24/07/2014 - prot. n. 6148/2014 di pari data), per lo scarico nella pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dall'impianto de quo, con le seguenti prescrizioni:
 - rispetto delle disposizioni di legge nonché di quanto previsto nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato – Parte II – Fognatura e depurazione e del Disciplinare per lo scarico delle acque nella pubblica fognatura;
 - rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., colonna "Scarico in rete fognaria". Tali valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso il pozzetto d'ispezione indicato con lettera "A" in planimetria, agli elaborati grafici e descrittivi allegati al progetto;
 - rispetto delle prescrizioni tecniche di dettaglio che il Gestore impartirà all'atto della regolarizzazione dell'allacciamento;
- in data 14/08/2014, prot. 0560094, è stata acquisita la nota prot. n. 2661/14/AREA I/A.M. della Prefettura di Salerno, con la quale informa che nei confronti della ditta "Fisciano Sviluppo S.p.A." non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni.

RITENUTO poter procedere al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto de quo, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii;
- la D.G.R.C. n. 5880/02;
- la D.G.R.C. n. 2210/03;
- la D.G.R.C. n. 778/07;
- la D.G.R.C. n. 1411/07;
- la D.G.R.C. n. 388/12;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente,

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

AUTORIZZARE, ai sensi dall'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la ditta **Fisciano Sviluppo S.p.A.**, legalmente rappresentata da Gaeta Michelino (C.F.: GTAMHL71B12F912B), con sede legale nel Comune di Fisciano (Sa) in via Umberto I° n°1, per la realizzazione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi, per le operazioni di messa in riserva, recupero e deposito preliminare, ubicato nel Comune di Fisciano alla via Prignano n. 1, su una superficie di 2.200 mq, riportato in catasto terreni di Fisciano al foglio n. 1 alle particelle nn. 126 e 127.

STABILIRE che:

- prima dell'inizio dei lavori dovrà essere eseguita un'indagine preliminare, ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in conformità alle linee guida regionali approvate con D.D. n. 796 del 09/06/2014 della Direzione Ambiente della Regione Campania;
- i lavori dovranno iniziare e concludersi entro i termini previsti dal D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., avente ad oggetto disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, previa comunicazione di inizio lavori al Comune di competenza e all'U.O.D. - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno;
- la Ditta, al termine dei lavori, provvederà a darne comunicazione all'U.O.D. - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, trasmettendo, altresì, apposita perizia giurata di tecnico abilitato attestante la ultimazione dei lavori e la conformità con il progetto approvato;
- il decreto autorizzativo all'esercizio dell'impianto avrà inizio successivamente alla comunicazione da parte dell'Amministrazione Provinciale di Salerno, attestante la corrispondenza dei lavori effettuati con il progetto approvato e dopo l'emanazione del decreto dirigenziale da parte dell'U.O.D. - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, previa presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto 19 dell'allegato 1 al D.G.R. 1411/07;
- la Ditta dovrà trasmettere annualmente, a questa U.O.D., il MUD al fine di verificare il rispetto dei quantitativi di rifiuti autorizzati con il presente provvedimento;
- la Ditta potrà effettuare presso l'impianto le operazioni di cui all'allegato C e D alla Parte IV, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., così come definiti dalla vigente normativa in materia, per i codici CER, i quantitativi e le operazioni come da tabella allegata al presente provvedimento.

PRECISARE che:

- la quantità massima stoccabile di rifiuti, in ogni momento, così come indicato nella D.G.R.C. n.1411/07, non deve essere superiore a 1 mc per ogni 4 mq. di superficie;
- in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- i rifiuti dovranno essere trattati e recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;

- senza causare inconvenienti da rumori o da odori;
- senza danneggiare il paesaggio;
- eventuali rifiuti pericolosi, che dovessero inavvertitamente entrare nell'impianto dovranno essere allontanati immediatamente verso gli impianti autorizzati al loro trattamento;
- la Ditta, allo scadere della gestione, è tenuto a presentare un piano di ripristino ambientale, riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso prevista dall'area stessa. Il piano di ripristino ambientale dovrà avere la valenza di un piano di dismissione e riconversione dell'area previa verifica dell'assenza di contaminazione, ovvero in presenza di contaminazioni, dovrà prevedere la bonifica dell'area da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

EVIDENZIARE che il presente provvedimento include anche l'autorizzazione:

- agli scarichi dell'impianto nella pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, con le seguenti prescrizioni:
 - a) rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., colonna "Scarico in rete fognaria". Tali valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - b) rispetto delle disposizioni di legge nonché di quanto previsto nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato – Parte II – Fognatura e depurazione (delibera Assemblea dell'Ente d'Ambito del 10/7/2009 n. 9) e del Disciplinare per lo scarico delle acque nella pubblica fognatura (deliberazione commissariale del 16/12/2013 n. 45);
 - c) conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso il pozzetto d'ispezione
 - d) rispetto delle prescrizioni tecniche di dettaglio che il Gestore impartirà all'atto della regolarizzazione dell'allacciamento;
 - e) conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso il pozzetto d'ispezione di pertinenza indicato con lettera "A" in planimetria, agli elaborati grafici e descrittivi allegati al progetto;
 - f) gli Enti preposti al controllo devono poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
 - g) il titolare dello scarico è soggetto, inoltre, ai seguenti obblighi e prescrizioni:
 - a) è tassativamente vietato lo scarico in fognatura di:
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.)
 - benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosione o di incendio nel sistema fognario;
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, ecc.), anche se tritati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
 - sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniacale, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
 - sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
 - reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti

sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;

- reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;

- reflui con temperatura superiore ai 35°C;

- le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 alleg. 5 parte terza del D.Lgs, quali: *Arsenico, Cadmio, Cromo totale e/o Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati Composti organici alogenati, Pesticidi fosforiti, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "Pericolose per l'ambiente acquatico" ai sensi del D. L.gs 52 del 3/2/1997 e s.m.i.;*

b) comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di immissione nella pubblica fognatura;

c) comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;

d) obbligo di eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo eventualmente utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate in pubblica fognatura e/o corpo idrico superficiale;

e) obbligo di conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimico-fisiche, interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;

f) obbligo di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;

g) divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;

h) smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 152/06;

h) nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D.Lgs 152/2006;

i) il titolare dello scarico ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sullo scarico procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate, con particolare riferimento ai parametri: Ph, Colore, Odore, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD/5, COD, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi, Olii minerali, Idrocarburi, Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, con cadenza temporale **annuale**. Le relative certificazioni analitiche, dovranno essere prodotte esclusivamente da un tecnico laureato, in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e la dichiarazione che: "le analisi rispettano/non rispettano i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 allegato 5 del D. Lgs. 152/06, vigenti all'atto della campionatura, e che le stesse analisi si riferiscono a campioni di acque reflue significative e rappresentative dell'attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante". La prima certificazione analitica dovrà essere trasmessa in copia all'Autorità di

Ambito ed all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno entro 10g dalla data di certificazione;

- j) l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie;
- k) il titolare dello scarico, prima dell'avvio dell'esercizio dell'impianto dovrà presentare alla U.O.D. - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno il contratto di conferimento reflui con il gestore della rete fognaria comunale;
 - alle emissioni in atmosfera dell'impianto, ai sensi dell'art. 269, comma 2, del D. Lgs. 152/06, che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01, con i seguenti punti di emissione:

EMISSIONI CONVOGLIATE

Punto di emissione	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	Flusso di massa (kg/h)
E1	COV	0,14000	4,10000

EMISSIONI DIFFUSE

Punto di emissione	Provenienza	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)
P1	Zona pesa	Polveri	4,0
P2	Transito mezzi	Polveri	5,0
P3	Scarico inerti negli appositi settori e/o carico per avvio a lavorazione	Polveri	5,0
P4	Frantumazione	Polveri	5,0
P4	Scarico materiale recuperato negli appositi e/o carico per vendita	Polveri	5,5

VINCOLARE l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle seguenti prescrizioni:

- il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al suddetto termine, il gestore dovrà presentare una richiesta alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
- i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla

- data di messa a regime degli impianti, alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno;
 - che le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
 - fare obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
 - stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;
 - fare obbligo che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
 - fare obbligo che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
 - demandare, ai sensi della Legge Regionale n°10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C. l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, con la relativa quantificazione degli oneri di cui alla D.G.R. n. 750/04 e 154/07, da notificare alla ditta Fisciano Sviluppo S.p.A., che dovrà, entro 30 giorni dalla ricezione, provvedere al relativo pagamento, trasmettendone copia all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno ed al Dipartimento Arpac di Salerno, che avrà cura di trasmettere attestazione di regolarità dello stesso.

PRECISARE, altresì, che la presente autorizzazione non esonera la ditta Fisciano Sviluppo S.p.A. dal conseguimento di eventuali autorizzazioni, pareri di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione. Si richiamano in particolare gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e igiene pubblica.

FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE il presente Decreto alla ditta Fisciano Sviluppo S.p.A. con sede legale nel Comune di Fisciano (Sa) in via Umberto I° n°1.

TRASMETTERE copia del presente decreto al Sindaco del Comune di Fisciano, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'A.R.P.A.C. di Salerno, alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, alla Sezione Regionale Albo Gestore Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Dr. Antonello Barretta